BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA SOMALIA

Anno I Mogadiscio, 27 marzo 1957 **Suppl. N. 2 al N. 3**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

DECRETI LEGGE:

DECRETO LEGGE 26 marzo 1957, n. 4 rep.: *Modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.* 191

DECRETO LEGGE 25 marzo 1957, n. 5 rep.: *Modifiche all'ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4.* 192

DECRETI:

DECRETO 25 marzo 1957, n. 19 rep.: *Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.* 194

DECRETO 25 marzo 1957, n. 20 rep.: *Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.* 195

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 20 marzo 1957, n. 6 rep. (AFIS): *Nomina dei Membri del Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).* 197

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 26 marzo 1957, n. 4 rep

Modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2, relativa alle attribuzioni dell'Assemblea Legislativa e alla procedura per la formazione delle leggi del Territorio;

VISTA l'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5, sull'Ordinamento Giudiziario della Somalia;

RITENUTA la necessità e l'urgenza — ai fini di giustizia — di provvedere alla modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento giudiziario della Somalia, relativamente al limite minimo per l'appellabilità delle sentenze civili, che per errore materiale è stato fissato in So. 250 anziché in So. 25;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

L'art. 64 dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5, relativa all'Ordinamento giudiziario della Somalia, è così modificato:

« Non sono appellabili le sentenze pronunciate dal Giudice Regionale e dal Qadì quando il valore delle cause non eccede somali 25, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

Art. 2.

Il presente Decreto-Legge verrà presentato all'Assemblea Legislativa, a norma dell'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2, per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 99.
Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO LEGGE 25 marzo 1957, n. 5 rep.
Modifiche all'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rapida organizzazione della produzione cotoniera nel Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

All'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4, sono apportate le modifiche precisate nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'Amministratore, con proprio decreto, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, stabilisce ogni anno le aree di coltivazione del cotone secondo un criterio ecologico-agrario.

Art. 3.

La Commissione Prezzi è composta da:

1) *Presidente*: il Capo del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia o chi ne fa le veci, coadiuvato da Esperti tecnici del Ministero per gli Affari Economici e di altri Ministeri con funzioni consultive;

2) *Membri*:

a) — l'Esperto del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
— l'Esperto per il cotone del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
— il Capo del Dipartimento per l'Industria;
— il Capo Dipartimento per il Commercio;

b) sei' rappresentanti dei coltivatori designati annualmente come segue:
— due dal Prefetto del Benadir;
— due dal Prefetto del Basso Giuba;
— uno dal Prefetto dell'Alto Giuba;
— uno dal Prefetto dell'Hiran;

c) sei rappresentanti dei commercianti e degli industriali designati annualmente dalla Camera di Commercio.

La predetta Commissione fisserà ogni anno:
— i prezzi minimi del bioccolo di cotone secondo le qualità del prodotto;
— il prezzo di sgranatura;
— il prezzo del seme per semina;
— il prezzo del seme per uso industriale.

Art. 4.

Viene istituito presso il Ministero per gli Affari Economici un « Albo selettori di cotone ». I selettori, per ottenere l'iscrizione all'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento del Ministro per gli Affari Economici.

Art. 5.

Le operazioni di sgranatura dovranno iniziare il 1° ottobre di ogni anno e terminare il 1° gennaio successivo. Tutto il bioccolo giacente negli sgranatoi oltre il termine previsto per la fine delle operazioni di sgranatura sarà confiscato e posto a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia.

I gestori di sgranatoio devono comunicare al predetto Dipartimento, con 15 giorni di anticipo, la data di inizio della lavorazione.

Art. 6.

Tutto il seme proveniente dalle operazioni di sgranatura di cui all'art. 5, deve essere denunciato al Ministero per gli Affari Economici. La cessione del seme sotto qualsiasi forma è subordinata al preventivo benestare del Ministero per gli Affari Economici che accerterà qualità e requisiti del seme.

E' fatto obbligo agli sgranatoi di cedere seme da semina a coloro la cui richiesta sia stata approvata dal Ministero per gli Affari Economici.

Il Ministero per gli Affari Economici provvederà a regolare le operazioni di cessione del seme con proprie istruzioni.

Art. 7.

Le facoltà dell'E.Co.S., previste dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4, sono devolute al Ministero per gli Affari Economici.

Art. 8.

Sono abrogate le norme contenute negli articoli 2, 5, 6 secondo comma, 17, 22 dell'Ordinanza n. 4 del 3 febbraio 1956 e le disposizioni in essa contenute ed in contrasto con le modifiche di cui al presente Decreto.

Art. 9.

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 100.
Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 25 marzo 1957, n. 19 rep.

Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTA l'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4;

RICONOSCIUTA la necessità di determinare la stagione di semina nonchè i limiti massimi di tempo per la distruzione dei residui colturali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Tutte le colture cotoniere, tranne quelle poliennali, seminate nel 1956 o prima, siano esse produttive od improduttive, devono essere sradicate e distrutte col fuoco entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Art. 2.

In tutte le aree di coltivazione del cotone, sono consentite le semine per la sola stagione di Gu.

Art. 3.

Deve intendersi abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

Gli inadempienti alle disposizioni del precedente art. 1 saranno puniti con un'ammenda di So. 20 per ettaro o frazione di ettaro e per settimana o frazione di settimana di ritardo.

In caso di inadempienza alla prescrizione di cui all'art. 2, il Ministero per gli Affari Economici ordinerà all'agricoltore la distruzione della coltura da effettuarsi in termine da prescriversi. Trascorso il termine, il Ministero per gli Affari Economici provvederà immediatamente alla distruzione della coltura a spese dell'agricoltore.

Mogadiscio, li 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 101.
Mogadiscio, li 26 marzo 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 25 marzo 1957, n. 20 rep.

Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1957, n. 5 rep.;

VISTA l'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4;

RICONOSCIUTA la necessità di suddividere il Territorio in aree di coltivazione del cotone secondo un criterio ecologico-agrario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Nel corso dell'anno agrario 1957-58, il Territorio della Somalia è suddiviso nelle seguenti aree di coltivazione del cotone:

1.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo egiziano, varietà Sakellaridis. Essa è costituita dalla fascia fluviale del fiume Uebi Scebeli, da Belet Uen a Borama, secondo i confini della Regione dell'Hiran e del Benadir, con eccezione, per quest'ultima, del Distretto di Itala e della duna costiera di Villabruzzi, Balad ed Afgoi fino a Gesira.

2.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo egiziano, varietà Karnak. Essa è costituita dalla fascia fluviale del fiume Giuba, limitatamente ai Distretti di Lugh Ferrandi, Bardera, Gelib, Margherita e Chisimaio.

3.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo americano. Essa è compresa nei confini amministrativi dei Distretti di Oddur, Baidoa, Bur Acaba, Uanle Uen e Dinsor.

4.ª AREA: Adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo poliennale. Essa comprende il Distretto di Itala e la duna costiera di Villabruzzi, Balad, Afgoi fino a Gesira.

Art. 2.

Il Ministero per gli Affari Economici ha facoltà di apportare modifiche alle aree di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' abrogato il decreto 16 aprile 1956, n. 35 di rep.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 102.
Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A. F. I. S.

DECRETO Amm.vo 20 marzo 1957, n. 6 rep.

Nomina dei Membri Comitato Direttivo dell'Agenzia Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO l'art. 2 del Regolamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.) approvato con Decreto 16 novembre 1956, n. 109;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 80, che nomina il Dr. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico (A.S.E.S.);

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 4, che eleva il numero degli esperti componenti il Comitato Direttivo dell'A.S.E.S., da tre a sette;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia è costituito, con effetto dal 15 marzo 1957, come segue:

— Dr. Luigi Gasbarri — *Presidente;*
— Deputato Hagi Farah Ali Omar — *Membro;*
— Deputato Salad Abdi Mohamud — *Membro;*
— Sig. Edgard Reeves — *Membro;*
— Dr. Ugo Niti — *Membro;*
— Dr. Vittorio Fois — *Membro;*
— Avv. Gaetano Chapron — *Membro.*

Con decreto successivo si provvederà alla nomina dell'ottavo Membro.

Art. 2.

Il Comitato di cui sopra resta in carica due anni dalla data del presente decreto.

Mogadiscio, lì 18 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 187.
Mogadiscio, lì 20 marzo 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.